

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III - PENALE

10/11/2016, n. 47273

Udienza 22/09/2016

Il deposito temporaneo si configura come il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (*estratto del decreto legislativo n. 156/2006, articolo 183, comma 1, lettera bb, punto 2*).

SENTENZA

....

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/01/2016 il Tribunale di Macerata condannava **T.P.** alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta **...s.r.l.**, effettuato la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, imballaggi misti) senza rispettare le prescrizioni relative al deposito temporaneo, non avviandoli allo smaltimento o al recupero con cadenza almeno bimestrale, assolvendo l'imputata limitatamente agli imballaggi misti; dichiarava, invece, la prescrizione del reato di cui all'art. 279 d.lgs. 152 del 2006, per aver violato le prescrizioni impartite dalla Provincia di Macerato, omettendo di effettuare gli autocontrolli annuali alle emissioni degli impianti; in Recanati, il 26/09/2011.

2. Avverso tale provvedimento il difensore dell'imputato, Avv. Leonardo Filippucci, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

2.1. Vizio di motivazione: lamenta il travisamento della prova, in quanto dal verbale di ispezione emerge che l'ultima annotazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti con CER 030105 risaliva al 25/08/2011, non già, come indicato in sentenza, al 25/08/2010; pertanto, non erano ancora trascorsi, al momento della verifica, tre mesi.

2.2. Vizio di omessa motivazione: il d.lgs. 46 del 2014, emesso in recepimento della Direttiva Ue n. 75/2010/UE sulle emissioni industriali, ha attratto nella seconda parte del d.lgs. 152/2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale le attività della **...s.r.l.**; non è dunque applicabile la disciplina sui rifiuti, bensì la normativa in materia di AIA, la cui violazione integra la diversa fattispecie di cui all'art. 29 quattordices, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, più favorevole; la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla questione proposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, risulta essere effettivamente incorsa nel vizio di travisamento della prova dedotto con il primo motivo di ricorso, in quanto, dal verbale di ispezione del 26/09/2011 emergeva che dai registri di carico e scarico dei rifiuti con codice CER 030105 l'ultima registrazione risaliva al 25/08/2011 - e non al 25/08/2010, come indicato dal Tribunale -, con un carico di 10.000 kg. risalente al mese precedente.

Pertanto, non risulta integrata la tipicità del reato di gestione abusiva di rifiuti di cui all'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, in quanto il deposito temporaneo dei rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell'attività d'impresa (trucioli, segatura, residui di taglio, legno) risaliva al mese precedente, e non è stato oltrepassato né il limite trimestrale, né il limite annuale indicati dall'art. 183, comma 1, lett. bb), n. 2, d.lgs. 152/2006.

Va, dunque, annullata la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 22/09/2016